

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Notificazione di atto processuale e tempestività: e se la notifica non si perfeziona per circostanze non imputabili al richiedente?

Qualora la notificazione di un atto processuale, da effettuare entro un termine perentorio, non si perfezioni per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha l'onere - anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo - di chiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio e, ai fini del rispetto del termine perentorio, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, semprechè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari, secondo la comune diligenza, per conoscere l'esito negativo della notificazione e assumere le informazioni del caso.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 29.7.2014, n. 17144

...omissis...

Dall'esame degli atti del giudizio si rileva che la sentenza gravata fu depositata il 18.3.11; il termine di impugnativa ex art. 327 c.p.c., scadeva quindi il 3.5.12.

Il primo tentativo di notifica del ricorso per cassazione fu tempestivamente effettuato da Equitalia xxx mediante consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario il 14.7.11; l'Ufficiale Giudiziario eseguì la notifica a mezzo posta il 16.7.11, inviando il plico al difensore del contribuente, avv. xxx. Tale notifica non fu in alcun modo perfezionata, come emerge dal rilievo che il relativo avviso di ricevimento - prodotto dalla ricorrente solo nel termine assegnatole all'udienza del 5.12.13 - risulta privo di qualunque indicazione. Dopo il tentativo di notifica del 14.7.11 la ricorrente non ha svolto alcun altro tentativo di notifica del ricorso fino alla notifica effettuata il 4.2.14 (dopo il decorso del termine ex art. 327 c.p.c.), in ottemperanza all'ordine giudiziale di rinnovazione.

Tanto rilevato, si osserva che la rinnovazione della notifica effettuata il 4.2.14 - e la conseguente costituzione dell'intimato - avrebbero sanato con efficacia ex tutte una prima tempestiva notifica nulla; ma nella presente fattispecie non esiste alcuna notifica, ancorchè nulla, che possa essere sanata ex tunc dalla relativa rinnovazione, in quanto il primo tentativo di notifica non si è in alcun modo concluso, come il Collegio può rilevare dall'esame del relativo avviso di ricevimento, prodotto dalla ricorrente solo dopo l'udienza del 5.12.13. Ciò premesso, si osserva che questa Corte ha reiteratamente affermato che qualora la notificazione di un atto processuale, da effettuare entro un termine perentorio, non si perfezioni per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha l'onere - anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo - di chiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio e, ai fini del rispetto del termine perentorio, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, semprechè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari, secondo la comune diligenza, per conoscere l'esito negativo della notificazione e assumere le informazioni del caso (sentt. 21154/10, 20830/13). Nella specie la ricorrente, dopo il tentativo di notifica del 14.7.11 non andato a buon fine, ha omesso qualunque ripresa dell'attività notificatoria, attendendo inerte l'adunanza di discussione della causa per chiedere, quasi un anno e mezzo dopo detto tentativo di notifica, un termine per una nuova notifica.

La nuova notifica conseguentemente effettuata, però, non solo non può considerarsi una rinnovazione di notifica (mancando qualunque notifica precedente, ancorchè viziata) ma nemmeno può considerarsi la prosecuzione dell'iter notificatorio tempestivamente intrapreso il 14.7.11, essendo stata posta in essere dopo un tempo palesemente eccessivo e solo dopo l'adunanza di discussione del ricorso. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, perchè notificato solo dopo la scadenza del termine ex art. 327 c.p.c..

Le spese seguono la soccombenza.

p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente a rifondere al contro ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.600, oltre Euro 100 per esborsi accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 4 giugno 2014.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2014